

## **Infrazione amministrativa commessa da minore di anni 18**

**Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 17189 del 24/06/2008**

Circolazione stradale - Artt. 196; 200 e 201 del Codice della Strada - Violazioni alle norme contenute nel C.d.S. commesse da minore degli anni diciotto - Fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la notifica della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, "con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo".

### **FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 4.8.03 L.D., proprietario del ciclomotore Aprilia Scarabeo tg. (OMISSIS), in proprio e quale genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore La., proponeva opposizione al verbale di accertamento delle violazioni dell'art. 145 C.d.S., comma 5, redatto in data 3.6.03 dalla P.M. del Comune di Isola Liri, con il quale veniva ingiunto il pagamento di Euro 68,20 perchè Lo.La., conducente del ciclomotore, nell'immettersi nell'intersezione (OMISSIS), ometteva di fermarsi in corrispondenza della linea di arresto segnalata con il cartello "Fermarsi e dare la precedenza", entrando in collisione con il veicolo Peugeot 307 tg. (OMISSIS) che proveniva dalla sua destra e cioè da (OMISSIS).

Il Comune di Isola Liri, costituitosi, contestava l'avverso dedotto, precisando che il giorno (OMISSIS) indicato nel riquadro "dichiarazione" indicava il giorno e l'ora dell'avvenuto sinistro, mentre quello del (OMISSIS) indicato nel riquadro data e località era quello dell'accertamento e dalla redazione del verbale.

Il Giudice di pace di Sora, sentite le parti e acquisita la documentazione esibita, con sentenza n. 39/04, depositata il 2.3.04 rigetta l'opposizione, confermando il provvedimento impugnato e condannando l'opponente alle spese di lite.

Per la cassazione della decisione ricorre il L., in proprio e nella qualità, esponendo sette motivi, cui resiste con controricorso l'intimato.

Fondato è il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto riguardanti la contestazione e notificazione ai minori delle violazioni al Codice della Strada: L. n. 689 del 1981, art. 2 art. 382 e ss. reg. C.d.S.; omessa e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dall'opponente e rilevabile d'ufficio".

Ben vero, la L. n. 689 del 1981, art. 2 - applicabile anche in tema di violazioni al C.d.S. ex art. 2194 C.d.S., dispone che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento del fatto, non aveva compiuto gli anni diciotto: in tal caso della violazione risponde "chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto. L'art. 14 dispone

che la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore ove possibile, mentre se non è avvenuta la contestazione immediata gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro novanta giorni, che in materia di infrazione al codice della strada diventano centocinquanta a norma dell'art. 201 C.d.S.

**La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare che tale normativa comporta che, nel caso in cui la violazione amministrativa sia avvenuta ad opera di un minore degli anni diciotto, "questi non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, mentre debbono esserlo i soggetti tenuti alla sorveglianza su di lui, i quali rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata, avendo omesso la sorveglianza alla quale erano tenuti".**

**Ne consegue che in caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la [notifica] della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, "con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo" (Cass. civ. n. 4286/02).**

Orbene, nell'impugnata sentenza non v'è menzione della redazione di questo secondo verbale e si parla della notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione al trasgressore e al proprietario del ciclomotore in data (OMISSIS), con riferimento agli artt. 200 e 201 C.d.S.

Ne consegue che, accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al altro giudice di pace di Sora.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di Sora.